

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 61

Adunanza 5 dicembre 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SANGANO - VARIANTE PARZIALE N. 2  
BIS AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1335-247483/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA, SILVANA ACCOSSATO, ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Sangano:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 42-45287 del 12/07/1985, modificato con la variante 1, approvata con deliberazione G.R. n. 72-34764 del 23/01/1990, e con la variante 2, approvata con deliberazione G.R. n. 24-27986 del 02/08/1999;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 35 del 27/07/2000, delle ulteriori modifiche al suddetto P.R.G.C., ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 49 del 17/10/2000, la Variante parziale n. 2 bis al suddetto P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 sopra citato;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 02/11/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del succitato settimo comma dell'art. 17;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 49/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati;

Rilevato che la variante in oggetto interviene rispetto alle seguenti tematiche:

- viabilità: progettazione viabilità comunale in corrispondenza con la S.S. n. 589; correzione di errori materiali; indicazione della viabilità pedonale e ciclopeditone, con integrazione dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.;
- servizi: rilocalizzazione di aree esistenti in un'unica nuova area, antistante il Cimitero; previsione di area tecnologica per *"rifiuteria e deposito sfalci e potature"*; individuazione area tecnologica per distribuzione di carburanti con introduzione nelle N.T.A. di un nuovo art. 18 bis; ridefinizione delle destinazioni ammesse con integrazione della relativa normativa;
- aree ricettive: rettifica della perimetrazione e della consistenza relative all'area per attrezzature ricettive denominata "R1", con modifica dell'art. 13.6.1 - R1 delle N.T.A.;
- vincoli: indicazione cartografica delle Fasce A, B e C del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- aree agricole: individuazione di area specifica per allevamento di animali (canile) non configurabile come attività agricola, con integrazione dell'art. 13.5 - E delle N.T.A.; possibilità di realizzare infrastrutture ed urbanizzazioni in aree agricole, con ulteriore integrazione dell'art. 13.5 - E delle N.T.A.;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 16/12/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 23/11/2000;

Evidenziato che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni con le quali si segnala la necessità di:

- integrare la relazione Geologico-tecnica, adottata con la variante, con nuove considerazioni dettate dall'ultimo evento alluvionale dell'ottobre u.s., nonché di recepire, nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., le "prescrizioni" in essa contenute;
- rappresentare che il recepimento *"... dei vincoli introdotti dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, come ripreso e confermato dal Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)"* fa rientrare la presente variante tra quelle "strutturali", nonché segnalare che alcune norme del P.A.I. esplicano già efficacia, per effetto del regime di "salvaguardia" previsto dalla Legge n. 183/89;
- perfezionare alcune previsioni viabili che interessano le strade sovracomunali;
- rivedere la previsione di rilocalizzare, in posizione antistante il Cimitero, alcune aree a servizi pubblici oggi individuate in ambiti edificati, nonché di migliorare la fruizione della

- nuova area a parcheggio collocata nel vertice della confluenza di una strada Comunale con la S.S. n. 589, per evitare interferenze con il traffico sovracomunale;
- salvaguardare i suoli agricoli di buona produttività, imponendo che "... *gli impianti sportivi scoperti ... quali gioco bocce, tennis, piscina, ecc. ...*", al servizio delle abitazioni situate in zona agricola, possano essere realizzati solo sulle aree che erano già destinate a pertinenza prima della data, 02/08/1999, di approvazione dell'ultima variante strutturale del P.R.G.C.;
  - ricordare che l'art. 20 del Piano Territoriale Regionale, precisa che il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi da effettuare nelle fasce di rispetto, come precisate all'art. 146 del D.L.vo n. 490/99, del Torrente Sangone, compete alla Regione Piemonte in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 bis al P.R.G.C. del Comune di Sangano, adottato con deliberazione del C.C. n. 49 del 17/10/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia a conoscenza;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Sangano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso